

**AVVISO – Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 relativa alla proroga dello stato di emergenza connesso agli incendi boschivi nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia – Sospensione dei Mutui**

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – prevede che: “... è prorogato, fino al 31 maggio 2022, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.

In osservanza di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, che dichiarava, per 6 mesi dalla data deliberazione, lo stato di emergenza ora oggetto di proroga, si era provveduto alla pubblicazione di un apposito avviso di “Sospensione dei mutui”. In particolare, l’art. 10 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento del 1 settembre 2021, n.789 aveva previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere “agli istituti di credito e bancari”, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate avviene previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

**I Presidenti delle Regioni interessate dal provvedimento hanno disposto con propri provvedimenti, l’individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali dovevano essere attuate le misure oggetto dell’ordinanza.**

La suddetta facoltà di richiedere la sospensione delle rate del mutuo dovrà essere esercitata dal cliente entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

**Modalità di applicazione**

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

### **Costi ed effetti della sospensione**

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

### **Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 6 mesi a partire dalla data del 10/07/2022 (data assunta a titolo esemplificativo)**

#### **Esempio**

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata: 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi, capitale ed oneri incasso: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10.07.2022

Durata sospensione: 6 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 51.641,38 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 59,44 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2023): 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/12/2027

**Data di pubblicazione: 28/06/2022**